

Termine d'opposizione: 31 marzo 1970

**Decreto federale
concernente l'adesione alle modificazioni dell'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada come anche la conclusione di accordi
particolari nel quadro dell'accordo di base**

(Del 19 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato ad aderire, di propria iniziativa, alle modificazioni e alle aggiunte che occorrerà apportare alle prescrizioni stabilite negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, del 30 settembre 1957.

² Esso è inoltre autorizzato a concludere, con gli Stati contraenti gli accordi particolari, bilaterali o multilaterali, previsti nel paragrafo 3 dell'articolo 4 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, del 30 settembre 1957, o ad aderirvi. Nondimeno, quest'ultimi devono poter essere disdetti in ogni momento, con preavviso di 12 mesi, e cessare senz'altro di produrre i loro effetti simultaneamente all'accordo di base.

Art. 2

¹ Il presente decreto verrà pubblicato conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

¹⁾ FF 1969 II 1

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto, la cui validità è limitata a 15 anni.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1969.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1970.*

Decreto federale sull'acquisto di immobili per le missioni diplomatiche

(Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

È approvato lo stanziamento dei crediti seguenti per l'acquisto d'immobili ad uso delle nostre missioni diplomatiche:

		fr.
Madrid	a. Vani per la cancelleria dell'ambasciata	1 150 000
	b. Residenza del capomissione	1 350 000
Copenhagen	Residenza del capomissione	1 350 000
Ginevra	Residenza del capomissione	977 000
Nuova York	Residenza del capomissione	1 200 000
Messico	Residenza del capomissione	2 025 000
Bruxelles	a. Residenza del capomissione.	2 160 000
	b. Vani per la cancelleria dell'ambasciata	1 106 000

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 settembre 1969.

Il presidente: **Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 I 497 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
modificante quello per il sovvenzionamento
della fondazione «Scuola di lingua francese in Berna»**

(Del 4 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969¹⁾,

decreta:

I

Il decreto federale del 18 dicembre 1959²⁾ che accorda un sussidio alla fondazione «Scuola di lingua francese in Berna» è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 2

Inoltre la Confederazione assegna annualmente un sussidio come partecipazione alle spese d'esercizio. Questo sussidio sarà determinato secondo la media delle spese per allievo e giusta il numero degli allievi che sono figli di agenti della Confederazione, di lingua materna francese. La Confederazione partecipa alle spese, in tal modo determinate, in ragione del 50 per cento al massimo.

II

¹⁾ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1^o gennaio 1970.

²⁾ Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

¹⁾ FF 1969 I 764 (sunto).

²⁾ FF 1959 1202

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: **Paul Torche**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale che assegna un sussidio alle scuole di servizio sociale

(Del 4 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Nell'intento di promuovere la formazione professionale degli addetti al servizio sociale, dell'uno e dell'altro sesso, la Confederazione può accordare dei sussidi annuali alle scuole di servizio sociale, qualora queste godano dell'aiuto finanziario dei Cantoni e dei Comuni.

² Il Consiglio federale designa le scuole sussidiabili.

Art. 2

Il sussidio copre in ogni caso il 35 per cento delle spese annuali sostenute dalla scuola per la retribuzione del personale insegnante, del direttore e dei collaboratori qualificati. Tale sussidio non può tuttavia superare l'importo complessivo dei contributi versati alla scuola da Cantoni e Comuni né, in nessun caso, l'ammontare dello scoperto d'esercizio annuo.

Art. 3

Le scuole così sussidiate dalla Confederazione devono presentare al Dipartimento federale dell'interno, per il tramite dell'autorità cantonale competente, i conti dell'ultimo esercizio annuo ed un rapporto, come pure il preventivo per l'anno successivo.

Art. 4

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 10 gennaio 1970 con validità sino al 31 dicembre 1979.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

¹⁾ FF 1969 I 722 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: **Paul Torche**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale
che assegna un sussidio annuo alla fondazione
«Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche»

(Del 16 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione assegna alla fondazione «Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche» dei sussidi annualmente progressivi, e cioè:

- 70 milioni di franchi nel 1970,
- 75 milioni di franchi nel 1971,
- 80 milioni di franchi nel 1972,
- 85 milioni di franchi nel 1973,
- 90 milioni di franchi dal 1974.

² A contare dal 1972, questi sussidi potranno essere aumentati, tramite il bilancio di previsione, di 10 milioni di franchi al massimo ogni anno, sino al limite di 100 milioni a partire dal 1974, a condizione che i bisogni della fondazione lo giustificino e le finanze federali lo permettano.

Art. 2

¹ La fondazione sottometta annualmente all'approvazione del Consiglio federale un piano di ripartizione motivato e articolato giusta i diversi settori della ricerca; presenta pure ogni tre anni, a contare dal 1972, un rapporto sul suo piano generale d'incremento della ricerca scientifica. Il Consiglio federale consulta il Consiglio nazionale della scienza prima di approvare il piano di ripartizione ed il rapporto sul piano generale.

² Nel piano di ripartizione si evidenziano i settori in cui si dovranno promuovere dei «centri di gravità» della ricerca.

¹⁾ FF 1969 II 65

Art. 3

Il sussidio servirà, conformemente agli statuti della fondazione, a promuovere le ricerche in tutte le discipline, come pure a formare ricercatori e a perfezionarne le conoscenze.

Art. 4

¹ I progetti di nuovi istituti di ricerca le cui spese di costruzione e gestione incombono interamente alla fondazione, i progetti d'oltre due milioni per il finanziamento delle attrezzature di istituti singoli, i progetti di costruzioni, come pure le promesse di sussidi regolari per coprire le spese di gestione di singoli istituti di ricerca, vanno approvati dal Consiglio federale. Quest'ultimo stabilisce la forma giuridica degli istituti prospettati dal Fondo nazionale.

² Il Consiglio federale decide dopo aver consultato il Consiglio nazionale della scienza.

Art. 5

Le modificazioni dell'atto di fondazione e degli statuti sono valide solo se approvate dal Consiglio federale.

Art. 6

La fondazione presenta annualmente, prima del 31 marzo, al Consiglio federale, all'intenzione dell'Assemblea federale, un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 7

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore. Esso sostituisce l'omonimo decreto federale del 22 giugno 1965¹⁾.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1965 II 377

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente lo sviluppo delle ricerche d'agraria:
sottostazioni del Vallese e del Ticino**

(Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 1951¹⁾ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura);

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 1969²⁾,

decreta:

Art. 1

Allo scopo di sviluppare ulteriormente le ricerche, sono stanziati i seguenti crediti d'opera:

	Franchi
1. Sottostazione del Vallese per l'orticoltura e la frutticoltura	
a. Acquisto di 6 particelle	127 000
b. Edifici ed impianti	13 460 000
2. Sottostazione del Ticino per l'orticoltura, la viticoltura e la frutticoltura come anche la produzione vegetale agricola:	
a. Acquisto della proprietà «Motta dei Rav» a Cadenazzo	960 000
b. Edifici e impianti	4 935 000

Art. 2

¹⁾ Il presente decreto non è di obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

²⁾ Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

¹⁾ RU 1953 1133

²⁾ FF 1969 I 885 (sunto)

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 settembre 1969.

Il presidente: **Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale
che approva il bilancio di previsione della Confederazione
svizzera per l'anno 1970 e che stanziava alcuni crediti d'opera

(Del 17 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 ottobre 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

Il bilancio di previsione della Confederazione per l'esercizio 1970 è approvato; esso registra:

- un eccedente di spese di 23 162 827 franchi nel bilancio finanziario le cui uscite toccano 7 594 210 383 franchi e le entrate 7 571 047 556 franchi,
- un beneficio di 392 888 993 franchi nel bilancio generale,
- un beneficio d'esercizio di 60 059 500 franchi nell'Azienda delle PTT.

Art. 2

L'effettivo del personale dei Dipartimenti, della Cancelleria federale e dei tribunali federali potrà essere aumentato di 1055 unità nel 1970 e portato quindi da 30 131²⁾ a 31 186 agenti al massimo. Prima di consentire però nuovi impieghi, si esaminerà se rispondano ad un bisogno.

Art. 3

Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera:

- a. di 57 140 900 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dei Dipartimenti;
- b. di 54 602 200 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dell'Azienda delle PTT;
- c. di 205 946 000 franchi per l'acquisto di materiale.

¹⁾ Non pubblicato nel FF

²⁾ Compreso l'effettivo del personale della Scuola politecnica federale di Losanna al momento del trasferimento

Art. 4

L'Azienda delle PTT è autorizzata a ordinare del materiale per un importo di 453 516 000 franchi sul conto dei prossimi anni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la seconda aggiunta al bilancio di previsione
1969 e lo stanziamento di crediti d'opera**

(Del 15 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

Sono stanziati, come seconda aggiunta per l'esercizio 1969:

- nel bilancio di previsione della Confederazione
3 382 969 franchi come crediti riportati e
132 062 646 franchi come crediti aggiuntivi;
- nel bilancio di previsione dell'Azienda PTT
131 347 000 franchi di crediti aggiuntivi.

Art. 2

L'effettivo del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e dei Tribunali federali può essere aumentato di 1157 unità nel 1969 e portato a 29 875 agenti, al massimo. Prima di consentire però nuovi impieghi, si esaminerà minuziosamente, caso per caso, se rispondano ad un bisogno.

Art. 3

Sono stanziati crediti d'opera e crediti aggiuntivi, per terreni ed edifici

- 3 847 000 franchi per progetti emananti dai dipartimenti,
- 1 802 900 franchi per progetti emananti dall'Azienda delle PTT.

¹⁾ Non pubblicato nel FF

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la partecipazione della Confederazione
agli oneri sopportati dal Canton Ginevra, negli anni
1970/75, per le organizzazioni internazionali ivi stabilite**

(Del 16 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

La Confederazione accorda al Canton Ginevra, a titolo di partecipazione alle spese derivanti dalla presenza di organizzazioni internazionali, una somma di 30 milioni di franchi, da versare in rate annuali, durante il periodo 1970-1975.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 I 871 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
che accorda un contributo federale al
«Forum of Switzerland» a Londra**

(Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 45^{bis} della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione accorda, per l'allestimento del Forum nello Swiss Centre a Londra, un contributo unico di 1,1 mio di franchi al massimo e un mutuo di 1,1 mio di franchi al massimo alla costituenda fondazione Forum of Switzerland.

² Detto contributo federale verrà accordato solamente qualora il saldo del finanziamento sia assicurato da altre sottoscrizioni senza ulteriori aiuti federali.

³ Il Consiglio federale definirà le singole condizioni.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 novembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 II 985 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente il proseguimento delle opere internazionali
di soccorso**

(Credito per gli anni 1970/1972)

(Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito-quadro di 50 milioni di franchi per il proseguimento delle opere internazionali di soccorso, per gli anni 1970, 1971 e 1972.

Art. 2

Detto credito potrà essere impiegato per l'assegnazione di sussidi ordinari o straordinari in danaro o in natura, segnatamente in prodotti lattieri svizzeri, ad organizzazioni intergovernative o svizzere di mutuo aiuto internazionale, come anche per delle opere umanitarie di soccorso intraprese dal Consiglio federale.

Art. 3

I versamenti annuali vanno iscritti nel bilancio di previsione.

Art. 4

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo. Esso decide circa gli ammontari da attribuire e definisce, occorrendo, le condizioni particolari di cui sarà tenuto conto.

¹⁾ FF 1969 I 1100 (sunto)

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: **Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
sulla continuazione della cooperazione tecnica della Svizzera
con i Paesi in via di sviluppo**

(Del 16 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito quadro di 180 milioni di franchi per consentire alla Confederazione di proseguire sino al 31 dicembre 1972 la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Il credito è integrato con i riporti dai programmi anteriori nonché con gli introiti provenienti dagli ammortamenti e dagli interessi dei mutui accordati.

Le somme annualmente occorrenti vanno registrate nel bilancio di previsione.

Art. 2

I mezzi indicati nell'articolo 1 possono essere segnatamente utilizzati per:

- a. contributi generali ad enti internazionali;
- b. contributi ai medesimi per opere singole;
- c. contributi ad organizzazioni svizzere, d'interesse pubblico, per opere singole;
- d. progetti attuati dalla Confederazione.

Art. 3

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° gennaio 1970.

¹⁾ FF 1969 I 1029

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale
per lo stanziamento di un credito-quadro, inteso a sostenere
finanziariamente istituzioni, fondi e programmi speciali
delle Nazioni Unite, operanti nel campo economico e sociale

(Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Al fine di permettere alla Svizzera di dare, sino al 31 dicembre 1974, un apporto finanziario ad istituzioni, fondi e programmi speciali delle Nazioni Unite, operanti nel campo economico e sociale, è stanziato un credito-quadro di 1 250 000 franchi al massimo.

² I crediti di pagamento annuali vanno iscritti nei relativi bilanci di previsione.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1^o gennaio 1970.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: **Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 I 760 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger

Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente lo stanziamento di un credito di trasferimento
per il Governo della Repubblica islamica del Pakistan**

(Del 27 novembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a stanziare un credito di trasferimento di 22,5 milioni di franchi, per un periodo di 15 anni e al tasso del 3 per cento, al Governo della Repubblica islamica del Pakistan.

Art. 2

Gli ammontari annui necessari dovranno essere iscritti nel bilancio di previsione.

Art. 3

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 settembre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 novembre 1969.

Il presidente: **Paul Torche**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 I 889 (sunto)

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 27 novembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente l'acquisto di un immobile in Effingerstrasse 20
a Berna, nonché l'apertura di un credito aggiuntivo
per il nuovo deposito dell'amministrazione centrale,
in Berna - Bümpliz**

(Del 15 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 1969¹⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'opera di 35,6 milioni di franchi per l'acquisto di un immobile in Effingerstrasse 20 e la costruzione di un edificio amministrativo.

Art. 2

È concesso un credito aggiuntivo di rincarato, di 910 000 franchi, per il deposito dell'amministrazione centrale federale costruito a Berna-Bümpliz.

Art. 3

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 settembre 1969.

Il presidente: **Clavadetscher**
Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1969 II 113 (sunto)

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
che approva la gestione e i conti della Regia federale
degli alcoli per l'esercizio 1968/1969**

(Del 15 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il rapporto del Consiglio federale del 9 ottobre 1969¹⁾,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regia degli alcoli per il periodo d'esercizio dal 1^o luglio 1968 al 30 giugno 1969.

L'utile netto d'esercizio sarà impiegato come segue:

	Fr.
Versamento alla Confederazione (per l'AVS), in ragione di fr. 10.— per abitante (5 429 061)	54 290 610.—
Versamento ai Cantoni in ragione di fr. 10.— per abitante (5 429 061)	54 290 610.—
Versamento al fondo di compensazione del beneficio	9 000 000.—
Versamento al fondo di costruzione e rinnovo	4 100 000.—
Saldo da riportare a conto nuovo	12 813.63
	121 694 033.63

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger
Il segretario: Schmid

¹⁾ FF 1969 II 497 (sunto)

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
che approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali
svizzere per l'anno 1970**

(Del 4 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il rapporto e la proposta del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere del 28 ottobre 1969,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 1969¹⁾,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1970:

1. il bilancio del conto costruzioni, che registra 449 940 000 franchi, di cui 402 940 000 franchi a carico della voce «immobilizzi», e 47 000 000 franchi a carico della voce «esercizio»;
2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 711 500 000 franchi di entrate e con 1 361 300 000 franchi di uscite, con una eccedenza di entrate di 350 200 000 franchi;
3. il bilancio del conto profitti e perdite, che chiude con 399 700 000 franchi di entrate e 408 400 000 franchi di uscite, con un disavanzo prevedibile di 8 700 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 novembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**
Il segretario: **Schmid**

¹⁾ FF 1969 II 998 (sunto)

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: **Paul Torche**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta
del Canton Zurigo**

(Dell'11 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 1969 ¹⁾,
considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla
contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale ai nuovi articoli 29, 16, 10 e 31 della
Costituzione del Cantone di Zurigo, accettati nelle votazioni popolari del
1^o giugno e del 14 settembre 1969.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹⁾ FF 1969 II 999 (sunto)

**Decreto federale
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta
del Cantone di Lucerna**

(Dell'11 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 1969¹⁾,

considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale ai nuovi paragrafi 32 capoverso 1, 35^{bis} capoverso 1, 38 capoverso 2, 39 (capoverso 1, nella versione «le leggi e gli accordi sono sottoposti a votazione popolare allorché il referendum popolare facoltativo è ricevibile [§ 40] oppure allorché il Gran Consiglio stesso demanda il testo al giudizio del popolo»), 39^{bis}, 40, 41^{bis} capoverso 1 e 44 capoverso 1 della Costituzione del Cantone di Lucerna, accettati nella votazione popolare del 14 settembre 1969.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**
Il segretario: **Schmid**

¹⁾ FF 1969 II 1000 (sunto)

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

**Decreto federale
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta
del Cantone di Soletta**

(Dell'11 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 1969¹⁾,
considerato ch  la presente disposizione costituzionale cantonale nulla
contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale ai nuovi articoli 20, 47, 48, 51 e 23
della Costituzione del Cantone di Soletta, accettati nella votazione popolare
del 14 settembre 1969.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1969.

Il vicepresidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

¹⁾ FF 1969 II 1000 (sunto)

Decreto federale concernente L`adesione alle modificazioni dell`accordo europeo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada come anche la conclusione di accordi particolari nel quadro dell`accordo di base (Del 10 dicembre 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.12.1969
Date	
Data	
Seite	1170-1208
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 819

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.